

Arnold AG

Condizioni generali

1° agosto 2019

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni generali (di seguito «CG») si applicano ad Arnold AG e alle sue società affiliate che si avvalgono delle stesse. Sono società affiliate di Arnold AG: Arpe AG, Baumeler Leitungsbau AG, Curea Elektro AG e Hinni AG.
- 1.2 Le presenti CG disciplinano la conclusione, i contenuti e l'esecuzione dei contratti relativi a opere di cablaggio, allo sviluppo di linee aeree e di condutture e alla costruzione di impianti, inclusi gli interventi di modifica, al risanamento di impianti di conduzione e di drenaggio, alla vendita e distribuzione di prodotti e a opere di manutenzione e riparazione (di seguito «contratto»), in particolare nei settori trasporti, telecomunicazioni, gestione delle acque reflue, approvvigionamento idrico e di gas.
- 1.3 Le parti contraenti sono denominate in appresso «l'impresa» e «il cliente».
- 1.4 Le presenti CG si applicano salvo diverse disposizioni in deroga per specifici servizi o specifici gruppi di clienti.

Art. 2 Offerta

- 2.1 L'offerta è valida sino al termine stabilito dall'impresa. In assenza di specifico termine indicato nell'offerta, l'impresa ne garantisce la validità per 30 giorni dalla data di emissione.
- 2.2 Eventuali ulteriori esigenze avanzate dal cliente non menzionate nelle singole offerte o che intervengono dopo la conclusione del contratto sono soggette alla stipula di un separato accordo.

Art. 3 Conclusione del contratto

- 3.1 Il contratto può essere stipulato in forma verbale o scritta.
- 3.2 Salvo specifica deroga, i contratti stipulati in forma scritta entrano in vigore mediante sottoscrizione legale di entrambe le parti contraenti del documento contrattuale.
- 3.3 Il documento contrattuale definisce gli elementi del contratto e l'ordine di priorità tra gli stessi. Laddove nel contratto non sia indicato alcun ordine di priorità, in caso di incongruenze tra gli elementi del contratto si applica il seguente ordine gerarchico:
 1. il documento contrattuale in forma scritta unitamente agli allegati in esso elencati (esclusi l'offerta e il relativo bando);
 2. l'offerta dell'impresa;
 3. le presenti CG;
 4. la Norma SIA 108, laddove nel contratto siano contemplati servizi soggetti alla stessa;
 5. la Norma SIA 118, edizione del 2013, laddove nel contratto siano contemplati servizi soggetti alla stessa;
 6. la Norma SIA 118/380, edizione del 2007, laddove nel contratto siano previsti servizi soggetti alla stessa.

Art. 4 Descrizione dei servizi ed esecuzione generale

- 4.1 Il contratto o l'offerta, i progetti approvati, le specifiche tecniche e le presenti CG sanciscono l'oggetto e il contenuto dei servizi e/o l'entità delle opere.
- 4.2 L'impresa si impegna a eseguire il contratto con competenza, accuratezza e conformità.
- 4.3 In particolare essa erogherà i servizi secondo le prassi tecniche riconosciute.

Art. 5 Modifiche ai servizi

- 5.1 Le parti contraenti possono in qualsiasi momento concordare eventuali modifiche ai servizi e definire le relative conseguenze in termini di compensazione.
- 5.2 Le modifiche apportate ai servizi, in particolare l'aggiunta o la cancellazione di servizi che eccedono o riducono l'entità dei servizi concordati o la rinuncia da parte del cliente all'esecuzione di parte delle opere, devono essere definite in forma scritta dalle parti contraenti mediante adeguamento del contratto scritto o per mezzo di conferma scritta di quanto concordato in via verbale.
- 5.3 In assenza di accordo tra le parti circa una determinata modifica, il contratto resta invariato.

Art. 6 Esecuzione generale

- 6.1 L'oggetto da realizzare viene esaminato dall'impresa al fine di determinarne le esigenze in termini di materiali e lavoro. Le opere previste vengono eseguite, a discrezione della stessa, presso le sue officine o presso la sede del cliente o di terze parti.
- 6.2 Prima dell'inizio dei lavori, al cliente verrà trasmesso l'esito delle ispezioni eventualmente effettuate. Laddove sulla scorta di tale esito il cliente rinunci all'esecuzione delle opere, gli verranno fatturati i costi delle ispezioni e le spese di smantellamento e riassetto. L'impresa non si assume alcuna responsabilità circa i dati riportati nell'esito dell'ispezione relativi alle previsioni di costi.
- 6.3 I lavoratori messi eventualmente a disposizione da parte del cliente devono seguire le indicazioni impartite dall'impresa, senza che tuttavia ciò costituisca un rapporto di lavoro con la stessa.
- 6.4 Salvo diversamente concordato, l'impresa si fa carico dell'approvvigionamento dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori.
- 6.5 In assenza di accordi in deroga, i componenti sostituiti o smantellati restano di proprietà del cliente.

Art. 7 Obbligo di collaborazione del cliente

- 7.1 Il cliente deve fornire tempestivamente all'azienda tutte le informazioni, i dati, i disegni, i progetti e gli altri documenti tecnici necessari ai fini dell'esecuzione del contratto. In particolare metterà subito in evidenza qualsiasi circostanza che possa ostacolare i lavori dell'impresa.
- 7.2 Il cliente eroga tutti i servizi e le forniture che gli competono in virtù del contratto entro i termini previsti e garantendone il livello qualitativo richiesto. In particolare adotterà tutte le misure necessarie affinché i lavori possano essere svolti senza ostacolo né interruzioni. Laddove il cliente manchi di adempiere a tale disposizione per ragioni non imputabili all'impresa, dovrà risarcire a quest'ultima le spese aggiuntive che dimostratamente ne conseguiranno.
- 7.3 Il cliente garantisce all'impresa il debito accesso ai propri locali e mette a disposizione della stessa le apparecchiature e gli strumenti ausiliari necessari.
- 7.4 Il cliente stipula a proprie spese le assicurazioni necessarie in funzione del proprio ambito di responsabilità e adotta le necessarie misure di prevenzione degli infortuni. L'impresa è intitolata a rifiutare o a interrompere l'attività lavorativa qualora la sicurezza dei propri dipendenti o del personale ausiliario non sia debitamente garantita o l'entità della copertura assicurativa sia comprovatamente insufficiente.
- 7.5 Il cliente si assicura che la strumentazione e i materiali non forniti dall'impresa rispettino le disposizioni di legge e riflettano gli standard più aggiornati.

Art. 8 Trasporti

- 8.1 Nell'ambito degli interventi di modifica, manutenzione e riparazione e nel corso delle ispezioni, l'azienda gestisce il trasporto dei materiali necessari all'esecuzione degli interventi e ne addebita i costi al netto franco fabbrica. Laddove i materiali vengano consegnati direttamente al cantiere da terze parti, il trasporto viene fatturato al cliente al costo effettivo. Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto franco fabbrica.
- 8.2 Laddove il lavoro su beni del cliente venga svolto presso gli stabilimenti dell'impresa o di terzi, il cliente provvede a proprie spese al trasporto dei beni da elaborare.
- 8.3 In caso di acquisto di prodotti, i costi di spedizione e trasporto degli stessi sono a carico del cliente. In caso di spedizione postale, si applicano le normali tariffe previste. Per le consegne con veicoli dell'impresa vengono fatturati i costi effettivi di consegna, salvo diversamente concordato.

Art. 9 Imballaggio

- 9.1 L'impresa provvede a predisporre un adeguato imballaggio conforme alle prassi di settore e alle esigenze di trasporto. Le spese di imballaggio sono conteggiate a parte in fattura.
- 9.2 In caso di acquisto di prodotti, i pallet, le relative spalliere e coperture e le casse speciali in legno devono essere rispediti immediatamente al fornitore/impresa franco di porto nelle condizioni originali. L'imballaggio viene fatturato al cliente e stornato alla restituzione.

Art. 10 Volumi fissi di consegna

- 10.1 In caso di acquisto di prodotti è possibile concordare dei volumi fissi. I volumi di consegna e i termini entro cui il cliente deve acquistare i prodotti vengono stabiliti nel contratto.
- 10.2 Se il cliente non acquista la quantità concordata di prodotti entro il termine stabilito, l'impresa è intitolata a consegnare al cliente il volume non acquistato sino a quel momento o ad annullarlo.

Art. 11 Pagamento

- 11.1 Salvo diversamente concordato, le opere vengono fatturate in unità di tempo e lavoro secondo i modelli dell'impresa applicabili all'esecuzione dei lavori. Lo stesso vale anche per la documentazione tecnica, le relazioni d'ispezione, le perizie, le valutazioni di rilievi o altra documentazione analoga da elaborare in relazione al contratto.
- 11.2 Le basi di prezzo calcolate dall'impresa sono da intendersi comprensive della necessaria strumentazione. Eventuali infrastrutture o strumentazioni speciali necessarie per l'esecuzione dei lavori vengono fatturate come voce aggiuntiva. L'impiego di speciali ausili di lavoro è debitamente considerato nell'elaborazione dell'offerta e costituisce parte integrante della stessa.
- 11.3 La remunerazione riguarda solo le parti d'impianto e i lavori espressamente realizzati. Eventuali modifiche e servizi aggiuntivi richiesti dal cliente vengono fatturati secondo i criteri stabiliti nel contratto, nell'offerta e/o nella conferma d'ordine (si veda il punto 5.2).
- 11.4 Gli orari di lavoro vengono stabiliti in funzione di quanto necessario in base alle opere da realizzare e, in linea di principio, previa concertazione sul sito di montaggio tra il cliente e l'impresa. Qualora non vengano presi accordi in merito, si applica quanto segue:

- a. Per gli interventi programmati si considerano i seguenti orari di lavoro e supplementi:

normale orario di lavoro	8,5 ore per giornata lavorativa
	lun-ven 06:00 – 20:00
lavoro notturno	50% 20:00 – 06:00
lavoro di sabato	25% 06:00 – 20:00
lavoro domenicale/in giorni festivi	100% 00:00 – 24:00

- b. In caso di lavoro non programmato a seguito di guasti e interventi d'emergenza, si applicano i seguenti orari di lavoro e supplementi:

lavoro giornaliero I	lun-ven 06:00 – 17:00
lavoro giornaliero II	25% 17:00 – 20:00
lavoro notturno	100% 20:00 – 06:00
lavoro di sabato I	50% 06:00 – 17:00
lavoro di sabato II	100% 17:00 – 20:00
lavoro domenicale/in giorni festivi	100% 00:00 – 24:00

- 11.5 Salvo diversamente concordato, le effettive spese di viaggio e di trasporto, il tempo impiegato per il viaggio e per il tragitto, le spese alberghiere e le spese accessorie sono calcolate e fatturate al cliente in base a regia (o in base a effettivo onere dietro presentazione di pezza giustificativa). I tragitti dal posto di lavoro alle strutture alberghiere-ristorative non vengono compensati.
- 11.6 I tempi d'attesa in loco vengono computati a regia e inclusi in fattura laddove siano imputabili al cliente o a terzi da esso coinvolti o richiesti dalla direzione dei lavori dei clienti senza possibilità di esecuzione di lavori alternativi in contemporanea.
- 11.7 I prezzi in caso di contratti per l'acquisto di prodotti sono definiti nei listini dell'impresa di volta in volta in vigore, con espressa riserva di adeguamenti di prezzo e assortimento.
- 11.8 Tutti i pagamenti e i prezzi si intendono in CHF, IVA esclusa. L'IVA viene indicata a parte in fattura secondo le aliquote vigenti.
- 11.9 L'impresa si riserva di apportare eventuali modifiche ai prezzi generali e unitari laddove tra il momento di presentazione dell'offerta e l'esecuzione del contratto dovessero insorgere aumenti o riduzioni delle spese a causa di variazioni dei prezzi.
- 11.10 Possono inoltre essere apportate modifiche ai prezzi generali e forfetari laddove
- sia necessario modificare la tempistica per motivi non imputabili all'impresa; oppure
 - la tipologia e l'entità dei servizi concordati sono sottoposte a modifica; oppure
 - il materiale o le procedure di realizzazione devono essere modificati poiché le informazioni o i documenti forniti dal cliente si sono rivelati incompleti o non fedeli alle effettive condizioni.

Art. 12 Garanzie finanziarie

Se nel contratto viene stabilita l'istituzione di una garanzia (garanzia di rimborso dell'acconto, garanzia di buon fine, garanzia di buon funzionamento, ecc.), l'impresa è intitolata a costituire tale garanzia a livello di Gruppo.

Art. 13 Condizioni di pagamento

- 13.1 Salvo diversamente concordato, l'impresa fattura il compenso dovuto con cadenza mensile. Le fatture prevedono un pagamento netto a 30 giorni data fattura. I pagamenti devono essere corrisposti entro i termini stabiliti senza detrazioni (sconti, spese, imposte, commissioni, ecc.) nel luogo di pagamento indicato.

- 13.2 Per l'acquisto di prodotti l'emissione delle fatture avviene contestualmente alle rispettive consegne.
- 13.3 L'impresa ha diritto a richiedere, in toto o in parte, il pagamento anticipato dell'importo presunto da fatturare. Per le consegne di materiali, è possibile fatturare il 90% degli stessi al momento della consegna.
- 13.4 Il cliente non può né posticipare i pagamenti, né può ridurne l'importo. I pagamenti saranno dovuti anche laddove l'erogazione di un servizio avvenga in ritardo o sia resa impossibile per ragioni non imputabili all'impresa.
- 13.5 Laddove il cliente non onori i propri obblighi di pagamento entro i termini previsti, viene automaticamente messo in mora e dovrà corrispondere all'impresa gli interessi di mora previsti per legge.
- 13.6 Qualora i pagamenti o le garanzie da presentare alla stipula del contratto non dovessero essere erogati entro i termini stabiliti, l'impresa è intitolata a sospendere i servizi e le forniture, pur continuando ad attenersi al contratto, oppure ha diritto di recedere dallo stesso. In entrambi i casi vengono fatte salve eventuali richieste di indennizzo.

Art. 14 Scadenze

- 14.1 Le scadenze sono vincolanti solo se concordate espressamente dalle parti nel documento contrattuale.
- 14.2 Laddove l'impresa non si attenga alle scadenze vincolanti, verrà messa automaticamente in mora. Negli altri casi, il cliente potrà mettere in mora l'impresa dietro monito scritto e concessione di una commisurata dilazione del termine.
- 14.3 Si considerano rispettate le scadenze anche nel caso in cui sia possibile garantire un corretto esercizio secondo destinazione d'uso ma siano ancora necessari interventi di finitura o ulteriori servizi.
- 14.4 Qualora il servizio non possa essere erogato entro il termine concordato per ritardi non imputabili all'impresa, quest'ultima ha diritto a un adeguamento del calendario di realizzazione e a una proroga delle scadenze stabilite per contratto.
- 14.5 In particolare non sussiste responsabilità dell'impresa in caso di ritardi dovuti a forza maggiore, interventi istituzionali, condizioni imprevedute del terreno edificabile, eventi ambientali e in caso di ritardi verificatisi in ragione di terzi.
- 14.6 Se i ritardi sono da imputarsi al cliente, i costi derivanti dovranno essere compensati all'impresa a titolo aggiuntivo.
- 14.7 Non appena l'impresa rileverà un ritardo, dovrà darne immediata comunicazione scritta al cliente.

Art. 15 Coinvolgimento di terzi

L'impresa è intitolata ad avvalersi di terzi per l'erogazione dei servizi. L'impresa risponde dell'accuratezza nella scelta e debita istruzione dei soggetti terzi.

Art. 16 Risoluzione anticipata del contratto

- 16.1 In caso di interventi singoli di costruzione, modifica, riparazione e manutenzione, il cliente ha il diritto, dietro compenso delle opere già eseguite e piena garanzia di compensazione dell'impresa, a recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante dichiarazione scritta. Laddove per l'erogazione dei servizi l'impresa si sia avvalsa di diritti di licenza di terzi, il cliente deve risarcire alla stessa anche tutti i costi e spese connessi a detti diritti di licenza. Vengono fatti salvi in ogni caso i diritti legali e contrattuali di risarcimento danni delle parti.
- 16.2 In caso di abbonamento di manutenzione, nel documento contrattuale vengono disciplinati la data di entrata in vigore, la durata del contratto e la relativa risoluzione. Ogni parte contraente ha inoltre diritto in qualsiasi momento di risolvere il contratto per motivi importanti in forma scritta. Si considerano motivi importanti i casi in cui:
- l'altra parte contraente ha violato una disposizione fondamentale del contratto e non vi pone fine entro il termine di 10 giorni dalla data del relativo monito;
 - l'altra parte contraente è soggetta a nomina di un amministratore giudiziario o di amministratore per tutti i propri attivi o per una parte di essi, laddove sia messa in liquidazione (salvo opportuna solvibilità ai fini di una fusione o ristrutturazione), sia in fallimento o stipuli un concordato con i propri creditori o qualora la parte contraente in questione si trovi in situazione analoga a quanto sopra.
- 16.3 L'impresa inoltre ha diritto di rescindere il contratto in qualsiasi momento per iscritto, laddove ne divenga impossibile l'esecuzione a causa di circostanze o in virtù di significative proroghe dei termini non a essa imputabili.
- 16.4 Il diritto alla risoluzione del contratto così come stabilito dal presente punto, si applica salvo altro diritto previsto dalla legge o valutato equitativamente o per ingiunzione della parte adempiente.

Art. 17 Assunzione del rischio

- 17.1 Nell'ambito di contratti relativi a opere di cablaggio, allo sviluppo di linee aeree e di condutture e alla costruzione di impianti, l'impresa si assume in toto il rischio per l'intero servizio sino ad accettazione.
- 17.2 In caso di contratti per interventi di manutenzione, riparazione e modifica e per opere di restauro di impianti di conduzione e di drenaggio, il cliente si assume il rischio dell'eventuale distruzione e compromissione dell'oggetto per difetti di cui l'impresa non è responsabile.

- 17.3 All'impresa devono essere comunicate per tempo eventuali richieste relative a misure che essa deve adottare per il trasporto e l'assicurazione. I costi e le ore di lavoro che ne derivano saranno addebitati al cliente.
- 17.4 Per l'acquisto di prodotti, i vantaggi e i rischi vengono trasferiti al cliente al momento della spedizione dell'oggetto dell'acquisto dal magazzino dell'impresa o al momento di ritiro dello stesso. Laddove sia stato concordato il montaggio da parte dell'impresa, il trasferimento avviene a seguito dello stesso.

Art. 18 Accettazione delle opere di costruzione, modifica e risanamento

- 18.1 Per le opere di cablaggio, sviluppo di linee aeree e di condutture e costruzione di impianti, per interventi di restauro di impianti di conduzione e di drenaggio e per interventi di modifica, l'impresa notifica al cliente il momento in cui i servizi concordati sono pronti per l'accettazione.
- 18.2 Il cliente verifica i servizi insieme all'impresa non appena gli sarà possibile in funzione del normale svolgimento delle attività. Vengono redatti dei verbali di verifica e accettazione e, dove necessario, preparati ulteriori documenti, quindi sottoscritti da entrambe le parti. Se il cliente trasalascia di effettuare la verifica, i servizi si considereranno accettati allo scadere di 30 giorni dalla notifica di consegna.
- 18.3 Eventuali difetti individuati dal cliente a seguito dell'accettazione dei servizi (difetti nascosti) devono essere notificati tempestivamente per iscritto all'impresa.
- 18.4 Non è possibile rifiutare l'accettazione in virtù di difetti irrilevanti, che ad esempio non pregiudicano il corretto funzionamento. L'impresa elimina il difetto entro il termine concordato e avvisa quindi il cliente.
- 18.5 In caso di difetti maggiori, il cliente può rifiutare l'accettazione. L'impresa elimina i difetti individuati e notifica nuovamente al cliente il completamento ai fini dell'accettazione.
- 18.6 L'accettazione si considera avvenuta anche quando:
- la verifica di accettazione non viene effettuata entro un termine ragionevole per motivi non imputabili all'impresa, oppure
 - il cliente rifiuta l'accettazione o la sottoscrizione del relativo verbale senza averne diritto, oppure
 - il cliente utilizza l'oggetto realizzato.

Art. 19 Accettazione in caso di acquisto di prodotti

L'oggetto della consegna deve essere sottoposto a controllo immediato a seguito della ricezione o del ritiro. Le eventuali non conformità devono essere comunicate per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione dei beni. Laddove il cliente non rispetti tale scadenza, l'oggetto della consegna si considera approvato. Il cliente deve notificare immediatamente per iscritto all'impresa gli eventuali difetti individuati solo dopo detta scadenza di ispezione.

Art. 20 Completamento

- 20.1 Per gli interventi di manutenzione e riparazione, l'impresa produce un rapporto di servizio a uso del cliente a completamento dei servizi. Il rapporto di servizio contiene eventuali ulteriori suggerimenti per l'eliminazione dei difetti individuati (ad esempio, di dispositivi di protezione, perdite, corrosione, ecc.).
- 20.2 Il cliente verifica le opere non appena gli sarà possibile in funzione del normale svolgimento delle attività. Se il cliente trasalascia di effettuare la verifica, i servizi si considereranno accettati allo scadere di 30 giorni dopo completamento.

Art. 21 Garanzia per difetti della cosa

- 21.1 L'impresa garantisce che i servizi del contratto d'opera, i pezzi di ricambio impiegati e i prodotti da essa forniti presentano le caratteristiche concordate e assicurate, incluse quelle caratteristiche che il cliente è intitolato a esigere anche in assenza di specifico accordo.
- 21.2 Per tutti i contratti, essa garantisce per l'adempimento conforme di tutti gli obblighi assunti ed esegue i lavori assegnati con la massima accuratezza, secondo le disposizioni del contratto e nel rispetto delle regole riconosciute e consolidate del settore.
- 21.3 L'impresa si assume la responsabilità di difetti riconducibili all'opera del personale del cliente o di terzi sotto il controllo della stessa impresa solo laddove sia possibile dimostrare che detti difetti dipendano da insufficiente cura prestata dal proprio personale nelle attività di selezione, istruzione e monitoraggio.
- 21.4 L'impresa è responsabile per un periodo di 12 mesi dall'accettazione o completamento dei servizi previsti da contratto ed erogati in toto. Viene fatta salva la possibilità di fissare un periodo di garanzia maggiore sulla scorta di una disposizione di legge vincolante.
- 21.5 Il periodo di garanzia ha inizio

- a. per le opere di cablaggio, sviluppo di linee aeree e di condutture e costruzione di impianti, per interventi di restauro di impianti di conduzione e di drenaggio e per interventi di modifica, a partire dal giorno dopo la sottoscrizione da parte del cliente del verbale di accettazione;
 - b. in caso di consegna di prodotti, al momento del trasferimento dei vantaggi e dei rischi (si veda il punto 17.4);
 - c. per i lavori di manutenzione e riparazione, a partire dal giorno dopo la consegna del rapporto di servizio da parte dell'impresa.
- 21.6 In presenza di difetti, l'impresa si impegna a eliminarli (riparazione) entro tempo debito, a proprie spese e con le modalità che riterrà opportune. In caso di difetto di minore entità, il cliente può richiedere la detrazione (riduzione) commisurata alla riduzione di valore dell'opera, tuttavia non superiore al 10% del compenso dovuto.
- 21.7 Laddove a seguito di controllo si evidenzia che l'impresa non ha effettuato la riparazione richiesta o la riparazione non ha avuto esito positivo o qualora l'impresa ritardi l'intervento nonostante debito sollecito, il cliente a sua discrezione può:
- a. richiedere una detrazione dal compenso pari alla riduzione del valore. In questo caso il cliente può intraprendere a proprie spese e rischio le misure necessarie oppure farle eseguire da terzi;
 - b. oppure, in presenza di difetti maggiori, recedere dal contratto.
- 21.8 Le forniture contestate, o parte delle stesse, restano a disposizione del cliente sino a eliminazione del difetto o recessione dal contratto. Di comune accordo, l'erogazione del servizio non conforme può proseguire in via provvisoria.
- 21.9 Per le consegne sostitutive e per i componenti riguardanti le riparazioni il periodo di garanzia comincia a decorrere ex novo. I pezzi sostituiti restano di proprietà dell'impresa.
- 21.10 Non sussiste alcun obbligo di garanzia laddove il cliente o soggetti terzi da esso incaricati apportino modifiche o eseguano riparazioni dell'oggetto della consegna in assenza di approvazione scritta dell'impresa o se il cliente non adotti opportune misure immediate di prevenzione dei danni.
- 21.11 In caso di danno verificatosi a causa di un difetto, l'impresa garantisce anche per la relativa sostituzione secondo il punto Art. 27.

Art. 22 Diritti di proprietà e di utilizzo

- 22.1 Salvo diversamente concordato, i risultati dei lavori generati nel quadro dell'esecuzione del contratto e tutti i relativi diritti di proprietà restano dell'impresa.
- 22.2 Nell'ambito dei termini del contratto, il cliente acquisisce diritto di utilizzo illimitato nel tempo e nello spazio, irrevocabile, non trasferibile, non esclusivo. Per qualsiasi utilizzo che esuli dallo scopo previsto dal contratto, il cliente è tenuto a raccogliere l'approvazione dell'impresa e a corrispondere un eventuale compenso.
- 22.3 Il cliente deve rispettare in ogni caso le disposizioni di licenza e le diciture circa i diritti d'autore di terzi riportate sui programmi, su parti di programma o sulla documentazione.

Art. 23 Garanzia in caso di evizione

- 23.1 L'impresa garantisce con i propri servizi di non ledere alcun diritto noto di proprietà di terzi in Svizzera.
- 23.2 L'impresa manleva il cliente a proprie spese e rischio da eventuali rivendicazioni di terzi a causa di violazioni di diritti di proprietà. Il cliente comunica tempestivamente tali richieste all'impresa in forma scritta e affida a questa l'esclusiva gestione di un eventuale processo e degli interventi necessari per la risoluzione giudiziaria o extragiudiziale della controversia. In virtù di tale premessa, l'impresa si fa carico delle spese sostenute dal cliente e dei rimborsi imposti per danni.
- 23.3 Laddove venga presentata denuncia di violazione di diritti di proprietà o venga richiesta una misura precauzionale, l'impresa a proprie spese e a propria discrezione può conferire al cliente il diritto di utilizzare il software avulso da qualsiasi responsabilità per violazione di diritti di proprietà industriale, modificare il software o sostituirlo con un altro che soddisfi i requisiti essenziali previsti a contratto, oppure di farsi carico del risarcimento danni.

Art. 24 Obbligo di riservatezza

- 24.1 In assenza di approvazione dell'impresa, il cliente non può divulgare a terze parti le informazioni e i fatti correlati al contratto o acquisiti dall'impresa o da terzi nel corso dell'erogazione dei servizi, né utilizzarli per scopi che esulano dall'esecuzione del contratto. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo conclusione del contratto.
- 24.2 Salvo diversamente concordato, i documenti, i dati, gli strumenti di lavoro e il know-how trasmessi dall'impresa al cliente nel quadro dell'esecuzione del contratto restano di esclusiva proprietà dell'impresa. Il cliente può impiegarli solo a proprio uso interno. Qualsiasi altro utilizzo, quale ad esempio la riproduzione e l'impiego presso terzi o la loro trasmissione a terzi, è soggetto all'approvazione scritta dell'impresa. I dati digitali del cliente riguardanti l'incarico devono essere cancellati completamente alla conclusione del presente contratto. I documenti, i dati e gli strumenti di lavoro devono essere immediatamente restituiti/cancellati o distrutti su richiesta dell'impresa.

Art. 25 Riserva di proprietà

Nell'ambito dell'acquisto di prodotti, l'oggetto della consegna resta di proprietà dell'impresa sino a completo pagamento del prezzo e delle spese accessorie. L'impresa ha diritto di richiedere la registrazione della riserva di proprietà nel relativo registro a spese del cliente.

Art. 26 Privacy

- 26.1 L'impresa raccoglie dati (ad esempio, dati relativi al cliente e dati di misurazioni, ecc.) necessari per l'erogazione dei servizi previsti dal contratto, in particolare per la gestione delle relazioni con il cliente e per la sicurezza operativa e infrastrutturale.
- 26.2 L'impresa archivia ed elabora tali dati per l'esecuzione e lo sviluppo dei servizi previsti dal contratto e per la definizione di nuove offerte basate su detti servizi.
- 26.3 Il cliente accetta che i dati derivanti dal contratto e i dati accessori disponibili presso l'azienda o derivanti da terzi siano utilizzati all'interno del Gruppo BKW per l'analisi dei servizi acquistati (profilazione del cliente) ai fini della realizzazione di campagne pubblicitarie personalizzate, per la gestione dei contatti con i clienti (ad esempio, campagne di richiamo) e per lo sviluppo e la definizione di prodotti e servizi nell'ambito d'attività del Gruppo BKW. Sulle pagine del sito www.bkw.ch è disponibile una panoramica aggiornata delle imprese del Gruppo BKW con le rispettive attività. **Il cliente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito.**
- 26.4 L'impresa è intitolata a coinvolgere soggetti terzi e a consentire loro il necessario accesso ai dati. In tal ambito i dati possono anche essere trasmessi all'estero.
- 26.5 L'impresa e i soggetti terzi in ogni caso si attengono alle disposizioni di legge vigenti, in particolare in materia di protezione dei dati. Essi tutelano i dati del cliente adottando misure appropriate e trattano detti dati con la massima riservatezza.

Art. 27 Responsabilità

- 27.1 Nella misura consentita dalla legge, la responsabilità dell'impresa
- è limitata al 100% del compenso dovuto o, in caso di compensi periodici, al 100% del compenso da erogare all'anno;
 - è esclusa per danni indiretti o conseguenti, quali mancati introiti, risparmi non conseguiti, rivendicazioni di terzi e danni per difetti o a seguito di perdita di dati (fatta eccezione per i costi di riacquisizione dei dati).
- 27.2 La responsabilità è limitata o esclusa per rivendicazioni tanto contrattuali quanto extra o semi-contrattuali.
- 27.3 Tale esclusione di responsabilità non vige in caso di danni a cose e persone causati da intenzionalità o grave negligenza.
- 27.4 In caso di presunta responsabilità dell'impresa, il cliente è tenuto a comunicare immediatamente il sinistro per iscritto a quest'ultima o si considererà rinuncia al risarcimento danni.

Art. 28 Forza maggiore

Le parti contraenti non rispondono per inadempimento al contratto se dovuto a eventi o circostanze di forza maggiore non dipendenti dalle parti e se la parte interessata le notifica tempestivamente perseguendo qualsiasi azione ragionevole ai fini dell'adempimento al contratto.

Art. 29 Non sollecitazione del personale

Durante il periodo di erogazione dei servizi e per un anno dopo la loro conclusione, nessuna delle parti può acquisire un collaboratore dell'altra parte o di un soggetto terzo. In caso di violazione di tale obbligo, la parte contravvenente dovrà corrispondere all'altra parte un risarcimento pari a metà del salario annuo del collaboratore acquisito.

Art. 30 Divieto di cessione

Il cliente non può cedere a terzi diritti derivanti dal contratto o dalle presenti CG, salvo previo accordo con l'impresa.

Art. 31 Successione

- 31.1 La parti contraenti si impegnano a trasferire ogni diritto e dovere derivanti dal presente contratto a eventuali successori giuridici. Le parti contraenti sono reciprocamente responsabili di tutti gli eventuali danni derivanti dalla violazione di tale obbligo.

- 31.2 La successione giuridica è possibile solo dietro approvazione dell'altra parte, che potrà rifiutare detta approvazione solo laddove una giusta causa motivi il rifiuto di un dato soggetto terzo, in particolare nel caso in cui quest'ultimo non offra sufficienti garanzie di adempimento conforme al presente contratto.
- 31.3 Il trasferimento a società del gruppo cui appartiene l'impresa non necessita di approvazione dell'altra parte contraente. Per società del gruppo si intendono le società partecipate direttamente o indirettamente dall'impresa per oltre il 50% o da essa altrimenti controllate.

Art. 32 Validità giuridica

Qualora singole disposizioni delle presenti CG o del contratto siano o diventino inefficaci o si dovesse individuare una lacuna regolatoria, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. In sostituzione di dette disposizioni inefficaci o a copertura della lacuna regolatoria devono essere adottate disposizioni giuridicamente valide che le parti contraenti avrebbero adottato dietro debita considerazione dei propri interessi giuridici ed economici e del senso e scopo del contratto rispetto a una tale lacuna regolatoria.

Art. 33 Diritto applicabile e foro competente

Si applica il diritto materiale svizzero a esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. In caso di controversie relative al contratto, si stabilisce come **foro competente esclusivo** il foro della sede dell'impresa.

Arnold AG
Vorstadt 20
3380 Wangen an der Aare
Telefono 032 631 77 77
Fax 032 631 77 78
www.arnold.ch